

Delibera n. 21/2024

Autorizzazione al sopralluogo, con la collaborazione della Guardia di Finanza, in attuazione del protocollo di intesa, presso i caselli autostradali di Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Pegli e Genova Nervi, gestiti da Autostrade per l'Italia S.p.A.

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 febbraio 2024

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:

- il comma 2, lettere b) e c), in virtù delle quali l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”* (lett. b), nonché *“a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b)”* (lett. c);
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto”*;
- il comma 3, lettera e), ai sensi del quale l'Autorità *“se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale”*;

VISTA

la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, ed in particolare l'articolo 13, rubricato *“Atti di accertamento”* il quale dispone tra l'altro, che: *“[g]li organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata*

dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica [...]”;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 71/2019, del 19 giugno 2019, recante “*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2019 - Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica ANAS S.p.A. - Autostrade per l’Italia S.p.A.*” e, in particolare:

- il punto 5.1 ai sensi del quale: “*[l]a **tariffa unitaria media** è il prezzo unitario medio, espresso in euro per veicolo*km, dei pedaggi praticati dal concessionario alle diverse classi di veicoli e tipologie di tratta autostradale, ponderato con i volumi di traffico [enfasi nell’originale]”;*
- il punto 6.1 che dispone che: “*[s]ulla base della tariffa unitaria media di cui al punto 5, relativa a ciascuna annualità del periodo concessorio, il concessionario, nel rispetto della normativa vigente e a parità di ricavi complessivi stimati sulla base della tariffa stessa, determina i pedaggi afferenti alle diverse classi di veicoli e tipologie di tratta autostradale. La modulazione della tariffa per classe veicolare, da applicare con riferimento all’impatto ambientale, è determinata nel rispetto delle previsioni normative in materia;*
- il punto 6.2 ai sensi del quale: “*[i]l concessionario può essere autorizzato dal concedente ad attuare forme di modulazione tariffaria ulteriori rispetto a quelle di cui al punto 6.1, sempre a parità di ricavi complessivi stimati sulla base della tariffa stessa, basate, in via esemplificativa e non esaustiva, su: - a) classificazione diversa e/o più articolata dei veicoli, con eventuale graduale superamento del principio “asse-sagoma”, così come disciplinato dal decreto interministeriale 19 dicembre 1990, n. 2691; - b) classificazione delle tratte autostradali in base a criteri di valutazione delle modalità di utilizzo prevalente, dell’incidenza dei costi di costruzione e/o manutenzione, del livello di traffico; - c) articolazione per fasce orarie (es.: peak/off-peak); - d) differenziazione giornaliera (es.: ferial/festivo); - e) tipologia traffico merci (es.: modale/intermodale); - f) agevolazioni per utilizzatori frequenti”;*
- il punto 6.3 che dispone che: “*[l]a modulazione tariffaria, fermo restando il rispetto della relazione descritta al punto 5.4 con riferimento alla tariffa unitaria media integrata, è improntata ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione tra gli utenti”;*
- il punto 6.4 ai sensi del quale: “*[l]’Autorità verifica preventivamente la conformità al presente Sistema tariffario della modulazione tariffaria, nonché di ogni eventuale successiva variazione della stessa”.*

VISTO

il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza e, in particolare:

- l'articolo 2 (*"Termini e modalità della collaborazione"*), comma 2, ai sensi del quale: *"[l]a Guardia di finanza e l'ART promuovono la realizzazione di interventi congiunti presso soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti per i quali si renda necessario l'apporto specialistico e le competenze investigative dei militari del Corpo"*;
- l'articolo 4 (*"Disposizioni amministrative"*), comma 1, che dispone che: *"[f]atte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, anche a seguito di eventuali, successive modifiche e/o integrazioni della medesima, gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, richiamati nella tabella in allegato 1, per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo svolte su richiesta dell'ART dal personale del Nucleo Speciale, nonché da eventuali ulteriori Reparti del Corpo esplicitamente delegati, sono a carico dell'Autorità"*;

VISTA

la nota dell'Autorità prot. ART n. 40488/2023, del 4 settembre 2023, con la quale, *"[f]acendo seguito alle notizie diffuse dagli organi di stampa nelle quali si riferisce che al casello autostradale di Bolzaneto (Genova), ad uno scooter sarebbe stata applicata la tariffa di un autobus turistico e che tale errore sarebbe occorso anche in altre occasioni [...]"* è stato chiesto ad Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito "ASPI" o "Società") di fornire le seguenti informazioni:

- *"con quali modalità [ASPI] ha dato applicazione al punto 6 (Modulazione tariffaria), dell'Allegato A alla delibera n. 71/2019, del 19 giugno 2019, recante "Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2019 – Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convezione Unica ANAS S.p.A. – Autostrade per l'Italia S.p.A.", ed al Parere n. 14/2022, del 30 novembre 2022, comunicato con prot. ART n. 25407/2022 in pari data, con riferimento al rilievo relativo alla modulazione della tariffa unitaria media prevista per il 2023 dal concessionario per le diverse categorie di infrastruttura (montagna-pianura) e di veicolo (secondo il criterio asse-sagoma);"*
- *con quali modalità, [la Società ha] rileva[to] la classe dei veicoli in transito ai caselli autostradali automatici dalla stessa gestiti;*
- *quali procedure sono [state] messe in atto per verificare il corretto funzionamento del sistema di classificazione del veicolo di cui al punto 2) e applicazione della correlativa tariffa;*
- *quali sono state le cause del disservizio occorso al casello di Bolzaneto;*
- *in quali altri caselli autostradali gestiti da [ASPI] si è verificato il medesimo disservizio, avendo cura di precisare il numero degli stessi negli ultimi 5 anni;*

VISTO

il riscontro della Società alla suddetta richiesta di informazioni prot. ART n. 40488/2023, acquisito con prot. ART n. 45949/2023, del 20 settembre 2023, ed il relativo allegato, con il quale ASPI ha affermato, tra l'altro, che:

- “[i]n presenza di particolari combinazioni della geometria di pista di uscita e della tipologia di traffico, il software ha generato anomalie che hanno riguardato un numero ridotto di transiti relativi ad alcuni dei passaggi di una sola tipologia di veicolo, “scooter”, che avvenivano nelle sole piste automatiche di uscita con biglietto. [...] Si rappresenta sin da ora che l’anomalia in questione ha trovato pronta soluzione a partire dal 04 settembre 2023”;
- “[i]l Software [...] è stato installato nel corso del mese di Marzo 2023 su 178 piste autostradali, corrispondenti all’8% del totale delle 2.148 piste dell’intera rete ASPI. Tra le 178 piste oggetto di installazione, il disservizio si è però verificato, oltre al casello di Bolzaneto, sui soli caselli di Genova Est, Genova Pegli e Genova Nervi, limitatamente alle piste automatiche di uscita con biglietto e caratterizzate dalla presenza dell[a] medesima geometria di pista di uscita e dalla medesima tipologia di traffico di Bolzaneto;

VISTI

i rilievi effettuati sul sito web di ASPI, assunti al prot. ART con n. 77343/2023, del 12 dicembre 2023, con i quali è stata acquisita l’*“INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sul TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE TELECAMERE DISPOSTE LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE”* e in particolare, l’articolo 6 (*“Tempi di conservazione”*), ai sensi del quale: *“I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità menzionate al paragrafo 3, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1, lett. c), GDPR. In particolare, le immagini fotografiche, acquisite mediante le Telecamere, sono conservate su un sistema protetto e vengono cancellate automaticamente, di norma, entro il giorno successivo alla loro registrazione e comunque entro le 72 ore dalla loro rilevazione, salvo che non debbano essere visionate dalle Autorità competenti. I dati relativi alle targhe vengono invece conservati per un periodo di tempo non superiore a 48 ore dal momento della loro rilevazione, salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione per la tutela di eventuali diritti in sede giudiziaria”*;

VISTA

la relazione illustrativa predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla necessità di effettuare un sopralluogo, con la collaborazione della Guardia di Finanza, in attuazione del protocollo di intesa, presso i caselli autostradali di Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Pegli e Genova Nervi, gestiti da Autostrade per l’Italia S.p.A.;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella suddetta relazione dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni relativamente alla necessità di effettuare il sopralluogo al fine di accertare se il disservizio in danno agli utenti, confermato da ASPI, sia stato effettivamente risolto, come dalla stessa Società rappresentato con la citata nota di riscontro prot. ART n. 45949/2023, del 20 settembre 2023;

CONSIDERATO

altresì che, secondo quanto riportato nella suddetta relazione, per soddisfare la necessità sopra esposta, l’Ufficio Vigilanza e sanzioni ritiene adeguato:

- i) comunicare ad ASPI che, al fine di verificare l'effettiva risoluzione del disservizio di cui alla richiesta di informazioni dell'Autorità prot. ART n. 40488/2023 ed al successivo riscontro di ASPI prot. ART n. 45949/2023, l'Autorità potrà procedere ad effettuare delle rilevazioni presso i caselli autostradali dalla stessa gestiti. Tale comunicazione si ritiene opportuna in quanto, nell'esecuzione di tali operazioni potrebbe essere necessario l'utilizzo, seppur temporaneo, di spazi in gestione alla suddetta Società;
- ii) effettuare un sopralluogo, con la collaborazione della Guardia di Finanza, presso i caselli autostradali di Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Pegli e Genova Nervi, gestiti da ASPI, al fine di rilevare, in un determinato arco temporale, sia, il numero dei motoveicoli in uscita dai suddetti caselli, sia, nell'ottica di estendere la verifica anche alla corretta attribuzione delle altre classi di veicolo, il numero di targa di alcuni veicoli, a campione;
- iii) dopo le operazioni di rilevazione di cui al punto ii), inoltrare una nota, alla Società, con la quale richiedere le informazioni necessarie per verificare la corrispondenza dell'attribuzione delle classi di veicolo, effettuata da ASPI, con quanto rilevato nel corso del sopralluogo nonché il relativo pedaggio richiesto all'utente autostradale;

RITENUTO

pertanto, necessario procedere ad autorizzare un sopralluogo da effettuare, secondo le modalità sopra descritte, presso i caselli autostradali di Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Pegli e Genova Nervi, gestiti da ASPI, affinché l'Autorità possa prendere conoscenza di tutti gli elementi di fatto concernenti i comportamenti oggetto di vigilanza;

RITENUTO

al fine di preservare la riservatezza dell'attività di vigilanza in corso, di differire la pubblicazione della presente delibera sino al venir meno delle suddette esigenze;

su proposta del dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni

DELIBERA

1. di autorizzare un sopralluogo presso i caselli autostradali di Genova Bolzaneto, Genova Est, Genova Pegli e Genova Nervi, gestiti da Autostrade per l'Italia S.p.A. secondo le modalità descritte in premessa;
2. il Dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni incarica il personale del sopralluogo, anche appartenente ad altri Uffici, indicandone il responsabile. Il sopralluogo potrà svolgersi con l'assistenza di esperti e collaboratori dell'Autorità;
3. il sopralluogo sarà svolto con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza secondo le modalità previste nel Protocollo di Intesa;

4. gli oneri relativi alla partecipazione del personale, e dei relativi mezzi, della Guardia di Finanza saranno corrisposti in conformità a quanto previsto dall'allegato 1 al protocollo di intesa vigente con la Guardia di Finanza;
5. al fine di preservare la riservatezza dell'attività di vigilanza in corso, la pubblicazione della presente delibera è differita sino al venir meno delle suddette esigenze.

Torino, 8 febbraio 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)